



## COMUNE DI BIANDRATE

Provincia di Novara

<input type="checkbox"/> <b>ORIGINALE</b>
<input type="checkbox"/> <b>COPIA</b>

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 42  
del 01.04.2015

#### OGGETTO: SERVIZIO DI POST SCUOLA SECONDARIA – PATROCINIO.

L'anno duemilaquindici il giorno uno del mese di aprile alle ore 12,30 nella sala del Municipio si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Fatto l'appello nominale, risultano:

			<u>PRESENTI</u>	<u>ASSENTI</u>
<b>PIGAT</b>	Luciano	Sindaco	X	
<b>MARZORATTI</b>	Stefano	Vice Sindaco	X	
<b>FIORINO</b>	Nadia	Assessore		X

Partecipa il Segretario comunale dott. Gabrio Mambrini

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. Luciano Pigat assume la presidenza ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

## G.C. N. 42 DEL 01.04.2015: SERVIZIO DI POST SCUOLA SECONDARIA – PATROCINIO.

### LA GIUNTA COMUNALE

**CONSIDERATO** che anche alcuni genitori di bambini iscritti alla Scuola secondaria di primo grado hanno chiesto l'istituzione del servizio di post scuola decorrente dal termine dell'orario scolastico, in quanto impossibilitati, per motivi di lavoro, a riprendere i propri figli entro l'orario di chiusura;

**VISTO** che da diversi anni è attivo presso il Comune di Biandrate il servizio di post scuola primaria mediante affidamento esterno, ma che non è stato possibile attivare detto servizio anche per la scuola secondaria per mancanza del numero minimo di iscritti per coprire i relativi costi;

**PREMESSO** che gli tra gli obiettivi di questa Amministrazione vi è quello di valorizzare e promuovere il territorio comunale, anche a sostegno delle fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, ecc ...), favorendo tutte le iniziative e manifestazioni finalizzate a tale scopo;

**VISTA** la nota della ditta Sport e Svago di Robbio (PV) "Progetto scuola " del 19/03/2015, con la quale la medesima si dichiara disponibile a svolgere il servizio di post scuola presso la scuola secondaria di primo grado;

**ATTESO** che l'Amministrazione Comunale intende, a titolo di patrocinio, promuovere detta iniziativa a favore dei ragazzi, dando atto che la concessione del suddetto patrocinio non comporta oneri per l'Ente, restando le spese relative alla gestione del centro estivo interamente a carico delle famiglie;

**LETTO** il comma 9 dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, che sancisce il divieto, per le amministrazioni pubbliche, di effettuare spese di sponsorizzazioni;

**PRESO ATTO** dell'orientamento della Corte dei Conti, secondo cui il divieto di cui sopra deve ritenersi operante solo per le sponsorizzazioni aventi come finalità la mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine e che, pertanto, devono ritenersi ammesse, non configurando delle sponsorizzazioni, ai sensi della normativa di finanza pubblica in esame, le contribuzioni ad iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell'interesse della collettività (Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte n. 46/11; Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 349/2011- Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 1075/2010 e 1076/2010; Sezione Regionale di Controllo per la Liguria n. 7/2011);

**RITENUTO**, altresì, che la suddetta lettura appare coerente anche con i principi di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, trattandosi di contribuzioni connotate dallo svolgimento di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche;

**ACQUISITO** il favorevole parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario:

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
Parere del Responsabile del Servizio Economico Finanziario	Favorevole non ci sono riflessi sulla situazione economica e patrimoniale dell'Ente	01.04.2015	Adriana Fabris	f.to

**TUTTO** ciò premesso;

**VISTI:**

- Lo Statuto Comunale;
- Il D.Lgs. n. 267/2000

**CON** votazione unanime espressa per alzata di mano,

**D E L I B E R A**

**DI CONCEDERE** il patrocinio gratuito di questo Ente per l'organizzazione del servizio di Post scuola presso la scuola secondaria di primo grado, per l'anno scolastico 2015/2016, così come nota della Sport e Svago di Robbio del 19/03/2015, per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrate e sostanziale del presente atto;

**DI COMUNICARE** copia della presente al Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "Guido da Biandrate" con il quale saranno concordati i locali da mettere a disposizione per l'attivazione del servizio in oggetto.

**SUCCESSIVAMENTE**, vista l'urgenza di dar corso alla convenzione,

**LA GIUNTA COMUNALE**

**CON** voti unanimi, espressi per alzata di mano,

**D E L I B E R A**

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato, sottoscritto.

Il Sindaco  
f.to Luciano PIGAT

Il Segretario Comunale  
f.to dott. Gabrio MAMBRINI

La presente deliberazione è pubblicata per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio on-line a decorrere dal 16.04.2015

f.to Il Segretario Comunale  
dott. Gabrio MAMBRINI

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

f.to Il Segretario Comunale  
dott. Gabrio MAMBRINI

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.  
Biandrate, \_\_\_\_\_

f.to Il Segretario Comunale  
dott. Gabrio MAMBRINI